



DIREZIONE ISTITUTO SCOLASTICO BRISSAGO

Via al Lago 4, 6614 Brissago

Tel.: 091 793 21 55

scuole@brissago.ch

ISTITUTO SCOLASTICO COMUNALE DI BRISSAGO

Scuola dell'infanzia

DISPOSIZIONI GENERALI
2019 - 2020

SCUOLA
dell'INFANZIA



Brissago, agosto 2019

Frequenza alla scuola dell'infanzia per i bambini di Ronco s/Ascona

**A partire dal 31 agosto 2015,
tutti i bambini di Ronco s/Ascona frequenteranno la scuola dell'infanzia a Brissago
così come disposto dalla convenzione firmata fra i due Comuni.
Il trasporto da e per la sede è organizzato dal Comune.**

SCUOLA DELL' INFANZIA

Care Bambine, Cari Bambini, Egregi Genitori,

Benvenuti alla scuola dell'infanzia del comune di Brissago!

L'inizio della Scuola dell'Infanzia (SI) è sicuramente un momento che, per la sua valenza emotiva, difficilmente si dimentica. Per i bambini è il momento d'incontro con la prima maestra, con i compagni e con un nuovo ambiente molto diverso da quello familiare.

Anche per i genitori (eccezion fatta per chi ha già avuto dei figli alla SI) si tratta di un'esperienza nuova e quindi tutta da scoprire.

Iniziare la scuola dell'infanzia significa, per allievi, genitori e docenti, condividere un progetto comune: l'educazione, l'istruzione e la crescita dei bambini.

Le disposizioni contenute in questo libretto hanno lo scopo di garantire un regolare funzionamento dell'attività scolastica e un sano rapporto di collaborazione. Nel rispetto delle reciproche competenze.

Le seguenti disposizioni sono inviate annualmente a tutte le famiglie.

Eventuali modifiche o aggiunte saranno comunicate tempestivamente.

Tanti auguri a tutti
La Direzione

INFORMAZIONI DI INIZIO ANNO

Orario delle lezioni

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì:

Entrata: dalle ore 08.30 - alle ore 09.00

Uscita: dalle ore 15.30 - alle ore 15.45

Mercoledì: termine delle lezioni per tutti alle ore 11.30

Per agevolare l'inserimento ed il raggiungimento progressivo della frequenza completa, uscite da scuola alle ore 11.30 o alle ore 13.15, possono essere concesse in accordo con la scuola.

Tassa di frequenza

Alle famiglie è richiesta una tassa mensile di Fr. 50.- , quale partecipazione alle spese di refezione.

Refezione

Eventuali dispense dal pranzo, dovute ad uno speciale regime dietetico o a particolari esigenze, sono accordate dalla docente e dalla direzione dell'Istituto su richiesta scritta dei genitori. In questi casi il rientro alla SI è previsto alle ore 13.15.

Percorsi casa-scuola

I bambini devono essere accompagnati alla SI e ricondotti al loro domicilio dai genitori.

Se i genitori delegano l'accompagnamento ad un'altra persona o decidono di far compiere il tragitto casa scuola da solo al bambino devono compilare l'apposito formulario da richiedere alle rispettive docenti.

Trasporto allievi di Ronco s/Ascona

Il trasporto degli allievi viene organizzato con il bus del Comune di Ronco s/Ascona con partenza e arrivo davanti al Municipio di Ronco s/Ascona:

partenza da Ronco: ore 8.35

partenza da Brissago: ore 15.30

mercoledì alle ore 11.30

Si raccomanda la massima puntualità.

Effetti personali

Per la frequenza della SI ogni bambino deve possedere **(prima dell'acquisto chiedere alle docenti)**:

- 1 grembiolino con maniche lunghe o indumento analogo (possibilmente con l'allacciatura anteriore)
- 1 paio di pantofole
- 1 spazzolino per i denti e un tubetto di dentifricio
- 1 pettine o una spazzola
- 1 sacchetto
- 1 asciugamano
- 1 tovagliolo (cm 30 x cm 30 ca.)

Per la ginnastica

- 1 paio di pantofoline
- 1 paio di pantaloncini corti
- 1 maglietta

Gli indumenti dovranno essere contrassegnati con il **nome** del bambino.

Le indicazioni di dettaglio saranno comunicate durante la presa di contatto.

Cellulari e simili

Durante l'orario scolastico ai bambini è proibito far uso di cellulari.

I genitori sono invitati a non lasciar portare a scuola altri giochi/apparecchi elettronici.

INFORMAZIONI SCOLASTICHE

Concordato HarmoS

L'Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (Concordato HarmoS) è un nuovo Concordato scolastico svizzero.

HarmoS è stato elaborato dalla Conferenza Svizzera dei Direttori cantonali della Pubblica Educazione (CDPE), organo che riunisce i 26 Consiglieri di Stato responsabili della pubblica educazione.

Aderendo al Concordato HarmoS, i Cantoni si impegnano ad armonizzare le strutture e gli obiettivi della scuola obbligatoria. Grazie a questo accordo i Cantoni vogliono rafforzare l'armonizzazione della scuola obbligatoria, garantire qualità e permeabilità del sistema educativo a livello svizzero ed eliminare gli ostacoli alla mobilità.

Implicazioni per il Cantone Ticino

Il Ticino mantiene la scuola dell'infanzia della durata di 3 anni, di cui **il primo facoltativo** mentre **gli ultimi due sono ora obbligatori**:

a) Iscrizione al 1° anno di SI facoltativo: sono ammessi i bambini che hanno **compiuto i 3 anni entro il 31 luglio**. In deroga possono essere iscritti, su richiesta motivata dei genitori, anche i bambini che compiono i 3 anni entro il 30 settembre.

b) Iscrizione all'obbligo scolastico (ultimi due anni di scuola dell'infanzia): devono essere iscritti tutti i bambini che hanno **compiuto i 4 anni entro il 31 luglio**. In deroga possono essere iscritti, su richiesta motivata dei genitori, anche i bambini che compiono i 4 anni entro il 30 settembre.

Tempi di percorrenza: accelerazioni e rallentamenti

Con l'introduzione del Concordato HarmoS si riconosce a ogni bambino il tempo necessario per superare i primi anni di scolarizzazione che dipendono dalla sua maturità affettiva e dallo sviluppo intellettuale. Per questa ragione, se necessario, lo si sostiene con progetti specifici tra i quali possono trovar posto anche l'accelerazione o il rallentamento del percorso scolastico. Queste ultime scelte devono essere decisioni **eccezionali** che coinvolgono tutte le componenti (ispettorato, direzioni, docenti, operatori, famiglie) all'interno di un progetto che consideri i bisogni specifici di un allievo. La pertinenza delle motivazioni a sostegno della richiesta inoltrata dalla famiglia (**da inoltrare entro fine ottobre**) viene valutata dall'ispettorato.

Il Consiglio di Stato e il Collegio degli ispettori delle Scuole comunali hanno emanato precise direttive in merito. A titolo sperimentale per i prossimi due anni scolastici (2018-19 e 2019-20), per gli allievi del primo anno obbligatorio della scuola dell'infanzia nati nei mesi di **ottobre, novembre e dicembre** per i quali è riconosciuta la necessità di inserimento in una classe superiore nell'anno scolastico successivo può essere prevista un'accelerazione. Direzioni e ispettorati scolastici sono volentieri a disposizione per fornire tutte le delucidazioni in merito.

CISCo, giugno 2018

Programmi

I programmi della scuola dell'obbligo possono essere visionati e scaricati dal seguente indirizzo:

<http://www.pianodistudio.ch/>

Ispettorato scolastico

Ispettrice: Signora Miotto Gianna

Ispettorato scolastico Locarno e Valli
Via della Posta 9
6600 Locarno
Tel.: 091 816 13 41

Servizio di sostegno pedagogico

Il Servizio di sostegno pedagogico si occupa degli allievi con difficoltà di apprendimento e/o problemi di disadattamento scolastico. La collaborazione della famiglia è, soprattutto in questi casi, di fondamentale importanza. In caso di bisogno la docente titolare stabilirà i necessari contatti con i genitori interessati.

Capogruppo: Signora De Santi Elena

Ispettorato Scolastico
Locarno e Valli
Via della Posta 9
6600 Locarno

Tel.: 091 816 13 51

AMMISSIONE E FREQUENZA SCOLASTICA

Ammissione

I bambini per essere ammessi devono essere autonomi:

- nella gestione dei propri bisogni corporei (non portare più il pannolino);
- nel vestirsi;
- nel mangiare.

I mesi di settembre e ottobre sono considerati come periodo di osservazione.

La frequenza per tutti i nuovi bambini, nelle loro prime due settimane di scuola sarà di 4 mezze giornate senza refezione. La modalità è mantenuta fino alla definizione della frequenza da decidere e formalizzare (colloquio docente - famiglia) entro la fine di ottobre.

I nuovi bambini dovranno poi passare al tempo pieno al più tardi da fine ottobre (per l'anno facoltativo c'è maggior margine). Eventuali richieste delle famiglie devono essere compatibili con le esigenze della scuola.

Frequenza scolastica: doveri dei genitori

Regolamento delle scuole comunali

Assenze degli allievi

Art. 8 Non sono consentite deroghe alla frequenza scolastica, se non per motivi gravi di ordine familiare o malattia.

Tutte le assenze devono essere immediatamente giustificate dai genitori alla direzione di istituto.

Le assenze dovute a malattia o infortunio vanno attestate con un certificato medico conformemente alle direttive del medico cantonale.

Legge della scuola

Art. 53 I genitori sono tenuti a collaborare con la scuola nello svolgimento dei suoi compiti educativi. Per i figli in età d'obbligo scolastico (a partire dal 1° anno obbligatorio della scuola dell'infanzia), **i genitori devono garantire la regolare frequenza.**

ASSENZE

Assenze e sospensioni temporanee

Ogni assenza deve essere comunicata tempestivamente alla scuola prima dell'inizio delle lezioni, entro le 8.30.

Al ritorno a scuola i genitori devono sempre giustificare l'assenza.

L'obbligo della frequenza scolastica implica anche il rispetto del calendario che viene appositamente trasmesso alle famiglie con largo anticipo affinché ognuno possa programmare, per tempo, i propri impegni.

Eventuali **sospensioni temporanee** dalla scuola sono pertanto un atto di **responsabilità della famiglia**.

Tali assenze vanno comunicate e giustificate anticipatamente:

- **Se inferiori al giorno**, all'insegnante, tramite la scheda dell'allievo, in possesso del docente;
- **Se superano la giornata**, per iscritto alla Direzione. Se le sospensioni temporanee pregiudicano il regolare lavoro scolastico saranno automaticamente segnalate all'autorità competente in materia.

Certificati medici

Per i certificati medici e il rientro a scuola dopo malattie infettive, valgono le disposizioni emanate dal medico cantonale, vedi allegato.

INFORMAZIONI MEDICO-SANITARIE

Medicamenti e cure mediche

Di regola, i bambini che seguono una cura medica per la quale è necessaria **la somministrazione temporanea** di medicinali (per es. antibiotici) durante l'orario scolastico, salvo casi speciali, non possono frequentare la SI.

Per gli allievi con bisogni sanitari specifici durante l'orario scolastico, bisogna definire un Progetto di Accoglienza Individuale (PAI). Il PAI esplicita e definisce i bisogni e gli interventi da attuare da parte della scuola e viene stabilito in collaborazione con la famiglia, il medico pediatra ed il medico scolastico.

Malattie infettive

I genitori sono tenuti ad avvisare tempestivamente la scuola specificando la malattia contratta dal bambino. La riammissione è subordinata alla presentazione del certificato di sanità, indipendentemente dalla durata dell'assenza (in base alle direttive cantonali).

Pediculosi del capo (pidocchi)

L'inizio dell'anno scolastico e la ripresa dopo le vacanze coincidono spesso con il riapparire dei **pidocchi**.

Si raccomanda pertanto a tutti i genitori un attento controllo, soprattutto durante le prime settimane di scuola.

I genitori sono pregati:

- di **segnalare immediatamente** alla/al docente di classe casi sospetti o accertati, al fine di contribuire a debellare sul nascere eventuali infestazioni;
- in **caso di presenza di pidocchi**, di seguire le indicazioni del medico scolastico distribuite dall'insegnante.

Assicurazione scolastica

Ogni famiglia è tenuta a verificare che il proprio figlio sia assicurato contro gli infortuni presso la propria Cassa Malati. L'assicurazione è obbligatoria.

Le prestazioni dell'assicurazione scolastica riguardano unicamente i casi di infortunio che hanno quali gravi conseguenze il decesso o l'invalidità dell'assicurato; altri danni non sono coperti dall'assicurazione.

L'assicurazione scolastica RC copre solo un numero limitato di casi. I danni al materiale della scuola e le lesioni provocate ad altri allievi non sono coperti.

Vedi l'allegato emanato dell'Ufficio delle Scuole comunali.

Medico scolastico

Dr.ssa Med. Agathe Fusetti-Buzzi
tel.: 091/751.57.06

ALTRE INFORMAZIONI

Cambiamento di indirizzo e numero di telefono

Nel caso di cambiamento di indirizzo e/o di numero di telefono, vi preghiamo di informare tempestivamente le insegnanti e la direzione della scuola.

Materiale scolastico

Il materiale scolastico necessario è fornito gratuitamente dalla scuola. La spesa per materiale perso, o reso inservibile per negligenza, può essere addebitata alla famiglia.

Effetti personali

Le indicazioni di dettaglio in merito al materiale, agli indumenti e agli effetti personali necessari vi saranno comunicati durante la presa di contatto.

Attività speciali

Le disposizioni riguardanti attività speciali (uscite, manifestazioni, ...) saranno comunicate ai genitori al momento opportuno e con un certo anticipo.

Materiale audio, video e fotografico

Nel corso delle attività scolastiche i bambini possono esser fotografati, filmati e registrati unicamente per scopi didattici. Un formulario d'autorizzazione sarà consegnato ad inizio anno scolastico alle famiglie. Chi ha realizzato foto o filmati durante le attività scolastiche, che ritraggono altri bambini oltre il/la proprio/a figlio/a (realizzati per esempio nel corso delle uscite di studio), non possono pubblicarli su mezzi telematici (internet, facebook,...) senza l'autorizzazione delle famiglie dei bambini interessati.

Colloqui con le insegnanti

I genitori possono prendere contatto con le docenti per colloqui personali. La richiesta di incontri va preavvisata con un certo anticipo. I colloqui devono avvenire di regola al di fuori dell'orario scolastico.

Telefonate alle docenti

Le chiamate telefoniche destinate alle docenti, salvo casi urgenti, saranno ammesse unicamente al di fuori dall'orario scolastico.

Regali ai docenti

Una precisa disposizione di legge impedisce ai docenti di accettare doni nell'ambito della loro funzione. I genitori sono pregati di attenersi a questa norma, evitando di mettere allievi e insegnanti in situazione di imbarazzo.

Allegati



- Organigramma anno scolastico 2019-2020
- Calendario scolastico
- Nota informativa per i genitori (frequenza SI)
- Tempi di percorrenza scolastici
- Disposizioni in merito all'ammissione e all'esclusione in caso di malattie
- Direttiva in merito ai certificati medici
- Articoli di legge

Organigramma anno scolastico 2019-2020

Docenti

- Sezione A Ma. Lara Sandrini
- Sezione B Ma. Monica Artaria e Ma. Ines Jelmini

CALENDARIO SCOLASTICO 2019-2020

Inizio anno scolastico: lunedì 2 settembre 2019

(orari di entrata v. allegato)

Fine anno scolastico: venerdì 19 giugno 2020

Vacanze scolastiche

Le vacanze scolastiche sono così stabilite:

vacanze autunnali: dal 26 ottobre al 3 novembre 2019

vacanze di Natale: dal 21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

vacanze di Carnevale: dal 22 febbraio al 1° marzo 2020

vacanze di Pasqua: dal 10 aprile al 19 aprile 2020

compresi i giorni iniziali e terminali indicati.

Sono inoltre giorni festivi in Ticino

San Giuseppe: Giovedì 19 marzo 2020

Festa del lavoro: Venerdì 1 maggio 2020

Ascensione: Giovedì 21 maggio 2020

Lunedì di Pentecoste: Lunedì 1 giugno 2020

Corpus Domini: Giovedì 11 giugno 2020

È inoltre giorno di vacanza **venerdì 22 maggio 2020**

Tempi di percorrenza scolastici

Con l'introduzione del Concordato HarmoS si riconosce a ogni bambino il tempo necessario per superare i primi anni di scolarizzazione che dipendono dalla sua maturità affettiva e dallo sviluppo intellettuale. Per questa ragione, se necessario, lo si sostiene con progetti specifici tra i quali possono trovar posto anche l'accelerazione o il rallentamento del percorso scolastico. Queste ultime scelte devono essere decisioni **eccezionali** che coinvolgono tutte le componenti (ispettorato, direzioni, docenti, operatori, famiglie) all'interno di un progetto che consideri i bisogni specifici di un allievo. La pertinenza delle motivazioni a sostegno della richiesta presentata dalla famiglia (da inoltrare **entro fine ottobre**) viene valutata dall'ispettorato.

Il Consiglio di Stato e il Collegio degli ispettori delle Scuole comunali hanno emanato precise direttive in merito.

A titolo sperimentale per i prossimi due anni scolastici (2018-19 e 2019-20), per gli allievi **del primo anno obbligatorio** della scuola dell'infanzia nati nei mesi di **ottobre, novembre e dicembre** per i quali è riconosciuta la necessità di inserimento in una classe superiore nell'anno scolastico successivo può essere prevista un'accelerazione.

Direzioni e ispettorati scolastici sono volentieri a disposizione per fornire tutte le delucidazioni in merito.

CISCo, giugno 2018

GM/AG

091 / 814 4002
091 / 814 3997

Bellinzona

17 giugno 2013

Repubblica e Cantone
Ticino**Il medico cantonale****Direttiva concernente l'ammissione e l'esclusione dalla scuola in caso di malattie infettive
del 17 giugno 2013**

Richiamati gli articoli 15, 16 e 21 della Legge federale del 18 dicembre 1970 per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (Legge sulle epidemie);
richiamati gli articoli 26, 28, 33 lett. c) e d), 42, 43 e 44 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989;
sentito l'avviso del Collegio dei medici scolastici,

emana la seguente Direttiva:

Art. 1 ¹ La presente direttiva indica le malattie che impongono l'esclusione dalla scuola per motivi di salute pubblica.

² Il mantenimento o il rientro al domicilio è in ogni caso opportuno, a tutela della salute dell'allievo e nell'ottica del buon funzionamento dell'istituto, in presenza di problemi acuti di salute, in particolare: febbre, diarrea, vomito, esantemi, pianto incontrollabile.

Art. 2 L'esclusione dalla scuola pubblica e privata di ogni ordine e grado è disciplinata secondo lo schema seguente:

Malattia	Durata dell'esclusione:	
	Caso indice	Persone conviventi o persone della stessa classe del caso indice
Angina da streptococchi o scarlattina	Fino a 24 ore dopo l'inizio della terapia antibiotica Senza terapia antibiotica esclusione fino a guarigione clinica, non prima di 14 giorni	Nessuna esclusione
Foruncolosi (ascessi cutanei da MRSA comunitario)	Esclusione fino a risoluzione clinica dalle lezioni di educazione fisica Esclusione dalla classe secondo parere del medico curante	Nessuna esclusione

1007



Malattia	Durata dell'esclusione:	
	Caso indice	Persone conviventi o persone della stessa classe del caso indice
Impetigine: infezioni cutanee batteriche da streptococchi e stafilococchi	Fino a 24 ore dopo l'inizio della terapia antibiotica Senza antibiotici esclusione fino a guarigione clinica	Nessuna esclusione
Infezione invasiva da meningococco *	Il caso indice è ricoverato in ospedale	Nessuna esclusione Profilassi antibiotica e vaccinazione delle persone a stretto contatto secondo le indicazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica
Morbillo *	4 giorni dall'inizio dell'esantema	Nessuna esclusione se vaccinati con 2 dosi Se insufficientemente o non vaccinati: esclusione per 21 giorni dall'esantema per le persone conviventi con il caso indice; esclusione per 21 giorni dall'ultimo contatto con il caso indice per i contatti stretti o persone della stessa classe Rientro possibile dopo la vaccinazione se eseguita entro 72 ore dal primo contatto con il caso indice Vaccinazione sempre raccomandata
Parotite epidemica	Fino a guarigione clinica	Nessuna esclusione Valutare vaccinazione
Pertosse	5 giorni dall'inizio della terapia antibiotica Senza terapia antibiotica: 21 giorni	Esclusione per almeno 14 giorni dall'ultimo contatto delle persone conviventi con il caso indice se non adeguatamente vaccinati e a contatto con bambini sotto l'anno d'età Valutare la profilassi antibiotica per i contatti a rischio Valutare vaccinazione
Rosolia *	5 giorni dall'inizio dell'esantema	Nessuna esclusione Valutare vaccinazione
Tifo addominale * (S. typhi)	Esclusione fino a 3 culture di feci negative (secondo indicazione del Medico cantonale)	Secondo indicazione del Medico cantonale Istruzione sulle misure d'igiene
Tubercolosi polmonare aperta (microscopia positiva) *	Esclusione e riammissione secondo disposizioni specifiche del Medico cantonale	Nessuna esclusione Indagine ambientale
Varicella	Nessuna esclusione	Informazione all'interno di istituti con bambini immunosoppressi, prematuri e personale non immune. Il decorso della malattia è più grave nel bambino sotto l'anno d'età oltre che nell'adulto

* malattie soggette a dichiarazione obbligatoria ai sensi dell'Ordinanza sulla dichiarazione

Art. 3 ¹ In caso di dubbio o di incertezza in singole situazioni legate alle malattie trasmissibili, il direttore o il docente responsabile della sede scolastica può chiedere l'intervento del medico scolastico.

² La decisione ultima compete al medico scolastico.

³ Contro le decisioni del medico scolastico è data facoltà di ricorso al Medico cantonale. Lo stesso non ha effetto sospensivo.

Art. 4 L'esclusione dalla scuola per malattie trasmissibili gravi ma rare avviene secondo disposizioni specifiche del Medico cantonale. Sono considerate malattie trasmissibili gravi ma rare: antrace, colera, difterite, febbri emorragiche, peste, poliomielite, influenza A (HxNy) nuovo sub-tipo e malattie infettive emergenti.

Art. 5 Le direttive e le raccomandazioni emanate dall'Ufficio federale della sanità pubblica per il contenimento delle malattie trasmissibili sono applicabili anche in Ticino secondo decisione del Medico cantonale.

Art. 6 La presente Direttiva è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 14 agosto 2013. Essa abroga la precedente Direttiva del 15 marzo 2011.

Art. 7 Comunicazione: ai medici scolastici; ai medici con libero esercizio nel Cantone; all'Ordine dei medici del Cantone Ticino; all'Ente ospedaliero cantonale; all'Associazione delle cliniche private; alle Direzioni dipartimentali DSS o DECS; alle Direzioni e agli Uffici interessati della Divisione della salute pubblica e della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie; alla Direzione e agli Uffici interessati della Divisione della scuola e della Divisione della formazione professionale; alla Sezione amministrativa del DECS; al Servizio medico del personale; alle scuole pubbliche e private del Cantone Ticino; alla Università della Svizzera italiana (USI); alla Direzione della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI); ai Comuni del Cantone Ticino; Conferenza cantonale dei genitori.

Il Medico cantonale
G. Merlani



Il medico cantonale

Direttiva concernente l'esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole dell'11 giugno 2007

Richiamati gli art. 26 e 44 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989 e l'art. 4 cpv. 4 del Regolamento sulla medicina scolastica del 23 settembre 1998;

tenuto conto della necessità di regolare l'impiego dei certificati medici inerenti agli allievi nelle istituzioni scolastiche;

in accordo con la Divisione della scuola e la Divisione della formazione professionale;

sentito l'avviso del Collegio dei medici scolastici,

emana la seguente Direttiva:

Art. 1. I certificati medici iscritti nella tabella sottostante devono essere presentati all'autorità scolastica al verificarsi dei casi elencati.

Ordine di scuola	Caso	Medico
<ul style="list-style-type: none"> Scuola dell'infanzia, elementare, media, speciale, scuole post-obbligatorie a tempo pieno e scuole professionali. 	<p>Assenza per malattia/infortunio superiore ai 14 giorni.</p> <p>N.B. Assenze inferiori o uguali ai 14 giorni sono giustificate dai genitori.</p>	Certificato rilasciato dal medico curante.
<ul style="list-style-type: none"> Scuola dell'infanzia, elementare, media, speciale, scuole post-obbligatorie a tempo pieno e scuole professionali. 	<p>Rientro a scuola dopo una malattia infettiva, indipendentemente dalla durata dell'assenza:</p> <p>secondo le Direttive del Medico cantonale concernenti l'ammissione e l'esclusione degli allievi dalla scuola in caso di malattie infettive.</p>	Certificato rilasciato dal medico curante.

Ordine di scuola	Caso	Medico
<ul style="list-style-type: none"> Scuola elementare, media, speciale, scuole post-obbligatorie a tempo pieno e scuole professionali. 	<p>Incapacità prolungata a frequentare le lezioni di educazione fisica per ragioni di salute.</p> <p>N.B. In caso di manifesta impossibilità alla frequenza (es. traumi fissati con gesso), la presentazione del certificato non è necessaria.</p>	<p>Certificato del medico curante, secondo l'apposito modulo del Medico cantonale.</p> <p>Certificato (e visita) del medico scolastico se l'incapacità a seguire le lezioni si protrae oltre la durata di 1 mese.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Scuola elementare e media, scuole post-obbligatorie a tempo pieno e scuole professionali. 	<p>Incapacità a frequentare periodi di scuola fuori sede per ragioni di salute.</p>	<p>Certificato del medico curante.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Scuola dell'infanzia. 	<p>Ammissione quale nuovo allievo alla scuola.</p>	<p>Certificato del medico curante secondo l'apposito modulo del Medico cantonale.</p>

Art. 2. In caso di dubbio nell'interpretazione del certificato o di incertezza in singole situazioni, il medico scolastico assicura la necessaria consulenza al direttore o al docente responsabile della sede scolastica.

Art. 3. Certificati diversi da quelli elencati non sono necessari.

Art. 4. La presente Direttiva abroga quella del 20 aprile 2000. Essa è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1 settembre 2007.

Art. 6. Comunicazione: ai medici scolastici; ai medici autorizzati al libero esercizio del Cantone Ticino; all'Ordine dei medici del Cantone Ticino; all'Ente ospedaliero cantonale; all'Associazione cliniche private; al Dipartimento della sanità e della socialità e al Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport; alla Divisione della salute pubblica; alla Divisione della scuola; alla Divisione della formazione professionale.

Il Medico cantonale

I. Cassis

Legge della scuola (del 1° febbraio 1990)

Obbligo scolastico

Art. 6

¹La frequenza della scuola è obbligatoria per tutte le persone residenti nel Cantone, dai sei ai quindici anni di età.

²Devono essere iscritte alla scuola elementare tutte le persone che all'apertura della medesima hanno compiuto il loro sesto anno di età o lo compiono entro il 31 dicembre; per ragioni fisiche o psichiche è possibile il rinvio dell'iscrizione all'anno scolastico successivo.

Gratuità

Art. 7

¹La frequenza delle scuole pubbliche è gratuita.

²Il materiale scolastico è fornito gratuitamente dal Cantone nelle scuole medie, dai Comuni e dai consorzi nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari.

Art. 53

I genitori sono tenuti a collaborare con la scuola nello svolgimento dei suoi compiti educativi. Per i figli in età d'obbligo scolastico, i genitori devono garantire la regolare frequenza

Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare

Frequenza della scuola dell'infanzia e della scuola elementare

Art. 45

I Municipi garantiscono a tutti i bambini domiciliati o residenti nel comune la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia, riservate le particolarità ad essa specifiche, e la scuola elementare.

Frequenza degli allievi di altri comuni

Art. 47

¹Gli allievi di scuola dell'infanzia e di scuola elementare sono tenuti a frequentare la scuola del comune di residenza.

²I comuni e i consorzi hanno tuttavia la facoltà, per giustificati motivi, di accogliere nelle proprie scuole allievi residenti in altri comuni.

³Il trasferimento deve essere autorizzato dal comune o consorzio di residenza, dagli ispettori di circondario interessati e dal comune o consorzio di accoglienza.

Allievi residenti in comuni diversi da quello di domicilio

Art. 48

¹I bambini che, per giustificati motivi, risiedono in comuni diversi da quello in cui sono domiciliati hanno il diritto di frequentare gratuitamente la scuola dell'infanzia e la scuola elementare del comune di residenza.

²In tal caso il comune di domicilio è tenuto a rimborsare l'importo stabilito dal Dipartimento.

Regolamento legge delle scuole comunali

Art. 8

Non sono consentite deroghe alla frequenza scolastica, se non per motivi gravi di ordine familiare o malattia.

Tutte le assenze devono essere immediatamente giustificate dai genitori alla direzione di istituto.

Le assenze dovute a malattia o infortunio vanno attestate con un certificato medico conformemente alle direttive del medico cantonale.



“Dimmelo,
e me lo dimenticherò.
Insegnamelo,
e lo ricorderò.
Coinvolgimi,
e lo IMPARERÒ”
(Benjamin Franklin)

**Scuola dell'infanzia di
Brissago e Ronco s/Ascona**

Via al Lago 4
6614 Brissago